

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 01/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso il contribuente Po. Gi. impugnava ravviso di accertamento n. Omissis notificato il 31.10.2006 con il quale L'Agenzia delle Entrate rideterminava i maggiori ricavi attribuibili i per l'anno 2002 in base allo studio di settore SG44U relativo al codice 55.12.0 "alberghi e motel senza ristorante". A sostegno del ricorso il contribuente lamentava la carenza di motivazione dell'atto e, nel merito, deduceva l'esistenza di una procedura di sfratto e la fatiscenza della struttura.

L'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza del 15.5.2007 accoglieva parzialmente il ricorso abbattendo i ricavi risultanti dagli studi di settore del 20%, quanto alle spese ne dichiarava la compensazione.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate Ufficio Bergamo 1 presentava atto di appello chiedendo in riforma della sentenza la conferma integrale della pretesa erariale di cui all'avviso impugnato con condanna del contribuente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio il contribuente eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivazione e nel merito l'infondatezza dell'appello, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

Con memoria integrativa depositata il 30.5.2011 il contribuente illustrava arricchendo le osservazioni svolte con l'atto di costituzione in giudizio rappresentando che la sentenza della Commissione Tributaria di Bergamo citata dall'Agenzia delle Entrate che aveva rigettato il ricorso relativo all'avviso per ranno 2001 è stata annullata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, che ha quindi rimesso la causa alla Commissione di primo grado.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello.

Invero, l'unico motivo critico della sentenza concerne la mancanza di prova contrario alla presunzione di maggiori ricavi. Ebbene ad avviso del Collegio detta doglianza non merita accoglimento dal momento che la sentenza impugnata con adeguata motivazione rende note le ragioni in fatto che hanno determinato l'abbattimento del 20% dei ricavi risultanti dagli studi di settore.

Quanto prospettato dal contribuente circa l'esistenza di una procedura di sfratto, l'ubicazione dell'albergo e le condizioni fatiscanti della struttura, impongono infatti una attenuazione del rigore degli studi di settore che come noto pongono una presunzione relativa.

In merito alla percentuale adottata dalla Commissione alcuna doglianza viene sollevata e pertanto si ritiene la stessa adeguata al caso di specie.

Sussistono fondate ragioni per operare la compensazione delle spese tanto più che il contribuente nulla ha osservato in merito e non ha chiesto alcuna condanna dell'amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata. Spese di lite compensate.